



## **COMUNE DI VELO D'ASTICO**

**Provincia di Vicenza**

Piazza IV Novembre

Tel. 0445.740898 – Fax. 0445.741818

P.Iva e Codice Fiscale 00460580244

---

### **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Numero 3 Del 29-04-2016**

**Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE ( I.U.C.). MODIFICA**

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 19:00, presso la sala consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO ROSSI GIORDANO il Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA VIZZI CARMELA

<b>ROSSI GIORDANO</b>	<b>P</b>	<b>CROCE ANDREA</b>	<b>P</b>
<b>CERI ANTONELLA</b>	<b>P</b>	<b>DAL ZOTTO DANIELA</b>	<b>P</b>
<b>LORENZATO CHIARA</b>	<b>P</b>	<b>CORTELLETTI LUIGI</b>	<b>P</b>
<b>VESENTINI PAOLO</b>	<b>P</b>	<b>CERIBELLA TERESA</b>	<b>P</b>
<b>FERRANTE RAFFAELE</b>	<b>P</b>	<b>PIZZOLATO ALBERTO</b>	<b>P</b>
<b>BUSA FIORENZO</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.



**Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE ( I.U.C.). MODIFICA**

Relaziona l'Assessore al Bilancio e Tributi Dott.ssa Chiara Lorenzato in merito alle modifiche proposte al regolamento IUC.

Si apre la discussione:

Cortelletti chiede se il regolamento su cui si sta discutendo contenga o meno le modifiche concordate nella seduta della Commissione Statuto e Regolamenti di mercoledì 27 Aprile.

Tali modifiche consistono nell'introduzione all'articolo 6B, Comma 1, Lettera "a" ed all'articolo 7C, Comma 1 Lettera "b" della dicitura "o concessa in comodato d'uso"; tali modifiche si sono rese necessarie in particolare per l'articolo 6B nel quale è stata abrogata la Lettera "b" del Comma 1 che si riferiva proprio al concetto di "comodato d'uso" e di conseguenza tale eventualità non fosse più contemplata.

Dato che il documento risulta non contenere tali modifiche Cortelletti propone una soluzione per la loro introduzione in tempi brevi, per poi accogliere favorevolmente la proposta di introdurle e renderle immediatamente esecutive come frutto della discussione nel presente Consiglio Comunale.

Il Segretario Comunale dichiara che la dicitura "o concessa in comodato d'uso" può essere subito inserito negli articoli del regolamento sopra evidenziati;

e

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 1/09/2014 con la quale è stato approvato un unico regolamento comunale disciplinante l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;

CONSIDERATO che la Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) è intervenuta introducendo a partire dal 2016 modifiche inerenti le componenti IMU e TASI dell' Imposta Unica Comunale (IUC);



ATTESO che è pertanto necessario aggiornare il vigente regolamento comunale IUC approvato con deliberazione consiliare n. 41/2014 per adeguarlo alle novità legislative intervenute;

RITENUTO opportuno intervenire sui seguenti articoli e per le motivazioni indicate:

## **CAPITOLO A - IUC**

### **All'art. 5/A – Accertamento**

Viene riportata l'entità delle sanzioni per omesso versamento di cui all'art. 13 del D.Lgs. n.471/1997 aggiornato con le modifiche introdotte dall'art.15, lett.o) D. Lgs 158/2015 che prevede a decorrere dal 01/01/2016 una nuova sanzione ridotta per i versamenti tardivi effettuati entro 90 giorni dalla scadenza del 15% (anziché del 30%);

## **CAPITOLO B - IMU**

### **All'Art.1/B – Oggetto**

E' stato aggiunto il comma 2- Presupposto dell'imposta IMU.

### **Art.1 bis/B – Definizione abitazione principale, fabbricato, area fabbricabile.**

Articolo aggiunto riportante le definizioni delle fattispecie oggetto di imposizione.

### **Art. 1 ter/B - Soggetti passivi**

Articolo aggiunto riportante i soggetti passivi.

### **Art. 1 quater/B – Base imponibile**

Articolo aggiunto riportante i riferimenti normativi che determinano la base imponibile.

### **Art. 5/B – Esenzioni**

Al comma 3 lett.a) è stata aggiunta la nuova tipologia di esclusione dal pagamento IMU ( in quanto assimilate alle abitazioni principali) introdotta dall'art.1, comma 15 della Legge.208/2015: le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

Aggiunta la lettera e) che assimila alle abitazioni principali, a partire dal 2015, anche le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani pensionati nei paesi di residenza ed iscritti all'AIRE, in applicazione dell'art. 9 bis del D.L. 28/03/2014 n.47, convertito con modificazioni dalla legge 23/05/2014, n.80.

### **Art. 6/B – Agevolazioni: Assimilazioni all'abitazione principale**

E' stato abrogato il comma 1 lett. b) in quanto la fattispecie è stata disciplinata con nuove modalità nel successivo articolo 7/B – Riduzioni.

### **Art. 7/B – Riduzioni**

Al comma 1 ) è stata aggiunta la lettera c) in applicazione dell'art. 1 comma 10 della legge n.208/2015, che prevede la riduzione del 50% della base imponibile su cui calcolare l'IMU (valida anche per la TASI) per le unità immobiliari diverse da dalle categorie A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato gratuito a parenti di primo grado utilizzate come abitazione principale.

## **CAPITOLO C – TASI**

### **Art. 2/ C – Presupposto del tributo**

L'articolo è stato riscritto in considerazione di quanto previsto dall'art.1 comma 14, 1.a della Legge n.208/2015 mediante il quale viene abolito il pagamento della TASI relativamente all'abitazione principale da parte del possessore ovvero del titolare del diritto reale.

Rimangono comunque assoggettate al tributo le abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

### **Art. 3/C – Esclusioni: Abrogato**



Articolo abrogato: specificazione non necessaria, norma prevista dal comma 670 art.1 legge 147/2013 abrogato dal D.L. 06/03/2014 n.16 convertito con modificazioni dalla Legge 2/05/2014 n.68. Sono assoggettate alla TASI solo le aree fabbricabili e non più altre tipologie di terreni.

**Art.4/C – Soggetti passivi**

E' stato aggiunto il comma 5 che prevede l'abolizione del pagamento del tributo relativamente alla quota del detentore nel caso in cui l'abitazione sia destinata ad abitazione principale e lo stesso detentore vi risieda con il proprio nucleo familiare e ne abbia stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica ( art.1, comma 14, Legge 208/2015).

**Art. 6/C - Determinazione delle aliquote**

Al comma 1 è stata aggiunta la lettera d) riportante i nuovi limiti per l'aliquota TASI applicabile ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, in applicazione dell'art.1, comma 14 della Legge n. 208/2015.

**Art.7/C - Detrazioni**

E' stato specificato che l'eventuale detrazione da applicare sull'imposta TASI dovuta per le abitazioni principali è ricondotta solo alle tipologie di unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9, e per quelle delle stesse categorie catastali possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, posto che le restanti come previsto dalla Legge di stabilità 2016, dal 2016 sono esenti.

**Art. 8/C - Riduzioni ed esenzioni**

E' stato aggiunto il **comma 1.bis** in applicazione dell'art.1, comma 682 della Legge 147/2013 che prevede che eventuali riduzioni/esenzioni oggetto di regolamento introdotte a favore di contribuenti devono tenere conto della capacità contributiva della famiglia, anche con l'applicazione dell'ISEE.

E' stato aggiunto il **comma 3**, che prevede per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani pensionati nei paesi di residenza ed iscritti all'AIRE, in applicazione del comma 2 dell'art. 9 bis del D.L. 28/03/2014 n.47, convertito con modificazioni dalla legge 23/05/2014, n.80, la riduzione della TASI di due terzi.

E' stato aggiunto il **comma 4**, riportante tutte le tipologie di esenzione, introdotte successivamente alla disposizione normativa istitutiva della TASI.

**CAPITOLO D - TARI (Tassa sui Rifiuti)**

**Art. 21/D - Riduzioni per le utenze domestiche**

E' stato aggiunto il **comma 6**, che prevede per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani pensionati nei paesi di residenza ed iscritti all'AIRE, in applicazione del comma 2 dell'art. 9 bis del D.L. 28/03/2014 n.47, convertito con modificazioni dalla legge 23/05/2014, n.80, la riduzione della TARI di due terzi ( come per la TASI).

**Art. 29/D - Modalità di versamento del tributo**

E' stato corretto il comma 5, prevedendo in caso di accertamento per omesso versamento l'addebito degli interessi in misura legale (e non interessi di mora), come tutte le restanti tipologie di accertamenti tributari.

DATO ATTO che la proposta di modifica del regolamento in oggetto è stata esaminata dalla Competente Commissione consiliare per lo Statuto e i Regolamenti nelle seduta del 27.04.2016;



RITENUTO quindi di approvare le modifiche e conseguentemente il testo modificato così come esposto nell'allegato alla presente variazione le cui parti modificate sono state evidenziate;

**RICHIAMATI:**

- l'art.52 del D. Lgs. N.446/1997 relativo alla potestà regolamentare generale dei comuni delle proprie entrate;
- l'art. 27, comma 8, della legge n.448/2001 che ha sostituito il comma 16 dell'art.53 della legge 23/12/2000 n. 388 che dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs n. 360/1998 e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art.1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che ha stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- Il Decreto Ministeriale del 28 ottobre 2015 che ha differito il termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) al 31 dicembre 2015 e che conseguentemente ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2016;
- Il successivo Decreto Ministeriale del 1 marzo 2016 che ha ulteriormente differito lo stesso termine al 30 aprile 2016;
- l'art.13, comma 15 del citato D.L. 201/2011 convertito con la legge n.214/2011 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di 30 giorni dalla loro esecutività e comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- la comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 25/02/2014, con la quale è resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it)

SENTITO il Segretario Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti che si persegue con il presente provvedimento il quale non solleva rilievo alcuno;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario, sulla regolarità tecnica Dott.ssa Chiara Lorenzato;

VISTO altresì il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Chiara Lorenzato;



ACQUISITO l'allegato parere del Revisore dei Conti Dott. Moro David, ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n.267/2000 così come risulta modificato dall'art.3 comma 1 del D.L.n.174/2012;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

**D E L I B E R A**

1. Di approvare le modifiche proposte al “Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)” così come in premessa specificato e, con l'inserimento della dicitura “o concessa in comodato d'uso” negli articoli sopra evidenziati e, conseguentemente, il testo modificato ed allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale della stessa deliberazione.

2. Di dare atto che le modifiche approvate al Regolamento IUC con il presente atto entrano in vigore il 1° gennaio 2016.

3. Di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione e del Regolamento in oggetto al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Con successiva e separata votazione unanime, espressa nelle forme di legge, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile.



## PARERI DI REGOLARITA' DEI RESPONSABILI

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

SETTORE FINANZIARIO	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: <b>Favorevole</b>

Data 22-04-16

SETTORE FINANZIARIO	
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: <b>Favorevole</b>

Data 22-04-16



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE  
F.to ROSSI GIORDANO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.SSA VIZZI CARMELA

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Li, 10.05.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.SSA VIZZI CARMELA

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 29-04-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.SSA VIZZI CARMELA

---

**ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la sujestesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA VIZZI CARMELA

---

---

Copia conforme all'originale.

Velo d'Astico, li 10.05.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA VIZZI CARMELA

---